

Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)

del 5 dicembre 2003 (Stato 1° febbraio 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002¹ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC),²

ordina:

Capitolo 1: Obbligo di prestare servizio di protezione civile Sezione 1: Principi

Art. 1 Servizio volontario nella protezione civile
(art. 15 LPPC)

¹ Chi desidera prestare servizio a titolo volontario nella protezione civile deve inoltrare una domanda scritta all'ufficio cantonale responsabile della protezione civile.

² Le persone la cui domanda di servizio volontario è stata accolta sono di regola reclutate conformemente all'ordinanza del 10 aprile 2002³ sul reclutamento. Se hanno già partecipato al reclutamento, vengono convocate a una giornata di visita e di apprezzamento medici.⁴

³ Il servizio volontario nella protezione civile vale solo nel Cantone che ha deciso in merito all'ammissione.

⁴ Il Cantone può invitare i volontari ad una giornata informativa.

⁵ Chi è stato dichiarato inabile al servizio di protezione civile non può prestare servizio a titolo volontario nella protezione civile.⁵

Art. 2 Proscioglimento anticipato
(art. 20 LPPC)

¹ Su richiesta di un'organizzazione partner e fatto salvo il capoverso 3, possono essere prosciolti anzitempo dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile:

- a. i membri professionisti delle organizzazioni partner;

RU 2003 5147

¹ RS 520.1

² Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

³ RS 511.11

⁴ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

⁵ Introdotto dal n. 3 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

- b. altri membri delle organizzazioni partner indispensabili per gli interventi in caso di catastrofe ed altre situazioni d'emergenza.

² L'organizzazione partner deve inoltrare la domanda di proscioglimento anticipato all'ente cantonale responsabile della protezione civile. Alla domanda è allegato il consenso del milite. L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) stabilisce i presupposti per un proscioglimento anticipato e determina quali gruppi professionali comprendono le organizzazioni partner.⁶

³ Chi non serve più alle organizzazioni partner viene nuovamente incorporato nella protezione civile.

Art. 3⁷ Esclusione
(art. 21 LPPC)

¹ Chi è stato condannato per un crimine è escluso dall'obbligo di prestare servizio.

² Può essere escluso dall'obbligo di prestare servizio chiunque risulti inaccettabile nella protezione civile poiché:

- a. è stato condannato per un delitto;
- b. si rifiuta di prestare servizio di protezione civile o di assumere i compiti attribuitigli ed è quindi stato condannato a pene detentive di complessivamente almeno trenta giorni, a pene pecuniarie di complessivamente almeno trenta aliquote giornaliere o a lavori di pubblica utilità di complessivamente almeno 120 ore.

³ La persona esclusa che dimostra una condotta irreprensibile può, se lo domanda, essere riammessa al servizio di protezione civile, al più presto quattro anni dopo l'esecuzione della pena; in caso di sospensione condizionale parziale o totale della pena, al più presto alla scadenza del periodo di prova. L'ufficio cantonale responsabile della protezione civile può consultare i rapporti di polizia sulla condotta della persona interessata al fine di decidere in merito alla riammissione.

Art. 3a⁸ Personale degli enti cantonali e comunali responsabili
della protezione civile

Per personale degli enti cantonali e comunali responsabili della protezione civile secondo l'articolo 1a capoverso 3 della legge del 25 settembre 1952⁹ sulle indennità di perdita di guadagno s'intendono le seguenti persone impiegate a tempo pieno o parziale presso un organo statale:

- a. i comandanti della protezione civile e i loro sostituti;
- b. gli istruttori della protezione civile.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 195).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5903).

⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 195).

⁹ RS **834.1**

Sezione 2: Soldo¹⁰

(art. 22 LPPC)

Art. 4 ...¹¹¹ Danno diritto al soldo:

- a.¹² i servizi di protezione civile prestati in seguito a una convocazione giusta gli articoli 27 e 27a LPPC;
- b. i servizi di protezione civile prestati giusta gli articoli 33–37 LPPC¹³;
- c. i corsi d'istruzione giusta l'articolo 39 capoverso 2 LPPC.

² Il soldo si basa sui gradi nella protezione civile; l'ammontare del soldo è paragonabile agli importi fissati nell'esercito. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) determina le funzioni, i gradi e il soldo.¹⁴

³ Un periodo di servizio di almeno otto ore dà diritto al soldo. I militi prosciolti anticipatamente dal servizio hanno diritto al soldo fino al giorno del proscioglimento.

⁴ Il soldo per i servizi di protezione civile prestati in virtù di un'unica e medesima disposizione della LPPC e che durano almeno due ore è versato alla fine dell'anno civile; ogni periodo di otto ore o una rimanenza di almeno due ore danno diritto a un soldo giornaliero completo.¹⁵

⁵ I militi che beneficiano del congedo secondo l'articolo 10 e quelli congedati per il fine settimana hanno diritto al soldo.

⁶ I militi prosciolti durante il congedo hanno diritto al soldo fino al giorno della partenza in congedo compreso.

⁷ Il diritto al soldo si prescrive ad un anno dalla fine della relativa prestazione di servizio.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

¹¹ Abrogata dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

¹³ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Capitolo 2: Chiamata e controlli¹⁶**Art. 5** Effettivi di reclutamento
(art. 16 LPPC)

I Cantoni comunicano annualmente al comando del centro di reclutamento competente il numero dei militi di protezione civile necessari per ogni funzione di base, nonché la data e il luogo dell'istruzione di base.

Art. 6 Adempimento dei servizi d'istruzione

Un servizio d'istruzione è considerato adempiuto quando è stato seguito per almeno il 90 % del tempo indicato nel programma d'istruzione.

Art. 6a¹⁷ Differimento dei servizi d'istruzione
(art. 38 cpv. 4 LPPC)

¹ I militi della protezione civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell'entrata in servizio, inoltrare all'autorità responsabile della convocazione una domanda scritta di differimento del servizio d'istruzione. La domanda deve essere motivata. Non vi è diritto al differimento.

² L'autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda.

³ Fintanto che il differimento non è stato accordato, permane l'obbligo di entrare in servizio.

Art. 6b¹⁸ Notifica e controllo dei lavori di ripristino
(art. 27 cpv. 2bis, 28 cpv. 7 e 73 cpv. 1 LPPC)

¹ Nel caso in cui non fosse possibile concludere dei lavori di ripristino entro tre mesi dal verificarsi dell'evento, il Cantone comunica all'UFPP i dati seguenti:

- a. l'evento che rende necessari i lavori di ripristino;
- b. i lavori di ripristino necessari;
- c. i luoghi e le date in cui si svolgeranno gli interventi.

² I dati devono essere notificati al più tardi due mesi prima dell'inizio dell'intervento. In casi eccezionali debitamente motivati possono essere notificati fino a due settimane prima dell'inizio dell'intervento.

³ Se i lavori di ripristino non sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile, entro due settimane dall'arrivo della notifica l'UFPP ingiunge al relativo Cantone di non effettuare l'intervento o di apportare le necessarie modifiche. In casi eccezionali debitamente motivati il termine può essere ridotto a una settimana.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 195).

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5903).

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2011 (RU **2011** 5903). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 195).

⁴ Se il termine di tre anni previsto dall'articolo 27 capoverso 2^{bis} LPPC non è rispettato, entro due settimane dall'arrivo della notifica l'UFPP ingiunge al relativo Cantone di non effettuare l'intervento. In casi eccezionali debitamente motivati il termine può essere ridotto a una settimana.

Art. 6c¹⁹ Proroga del termine o del limite temporale massimo per lavori di ripristino
(art. 27 cpv. 2^{bis} LPPC)

L'UFPP può, su richiesta motivata, concedere una proroga del termine o del limite temporale massimo previsto dall'articolo 27 capoverso 2^{bis} LPPC se l'evento è di vaste proporzioni.

Art. 6d²⁰ Registrazione dei giorni di servizio e controllo dei limiti temporali massimi dei servizi di protezione civile
(art. 28 cpv. 7, 72 cpv. 1^{ter} e 73 cpv. 1 LPPC)

¹ I Cantoni registrano i giorni di servizio nel sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA).

² I dati devono essere registrati al più tardi al momento della convocazione e costantemente aggiornati.

³ Se un limite temporale massimo statuito dagli articoli 25a, 27 capoverso 2^{bis}, 27a capoverso 2 e 33–36 LPPC è superato, l'UFPP ingiunge al Cantone di non chiamare in servizio i rispettivi militi.

Art. 6e²¹ Chiamata in servizio
(art. 27 e 27a LPPC)

Possono essere chiamati a prestare un intervento unicamente i militi che hanno assolto almeno l'istruzione di base ai sensi dell'articolo 33 LPPC o che dispongono di un'istruzione equivalente.

Art. 6f²² Convocazione a servizi d'istruzione successivi all'istruzione di base
(art. 33–37 LPPC)

Possono essere convocati a un servizio d'istruzione successivo all'istruzione di base unicamente i militi che hanno assolto almeno l'istruzione di base ai sensi dell'articolo 33 LPPC o che dispongono di un'istruzione equivalente.

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 195).

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 195). Vedi anche art. 42a.

²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 195).

²² Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 195).

Art. 7 Obbligo di entrare in servizio²³
(art. 27, 27a e 38 LPPC)

In caso di convocazione, i militi della protezione civile sono tenuti ad entrare in servizio secondo le disposizioni dell'autorità responsabile della convocazione.

Art. 8 Malattia o infortunio prima dell'entrata in servizio

Chi, per motivi di salute, non può entrare in servizio, deve informare senza indugio l'ufficio responsabile della convocazione e inviare allo stesso il libretto di servizio e un certificato medico in busta chiusa.

Art. 9²⁴

Art. 10 Congedo

¹ I militi della protezione civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell'entrata in servizio, inoltrare una domanda scritta di congedo all'autorità responsabile della convocazione. La domanda deve essere motivata. Non vi è diritto al congedo.

² L'autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda.

³ Il responsabile del servizio decide in merito alle domande di congedo inoltrate per iscritto durante il servizio.

Art. 11²⁵ Prestazioni di servizio a favore del datore di lavoro

¹ I militi della protezione civile non possono essere impiegati per fornire prestazioni di servizio a favore del loro datore di lavoro; è fatto salvo l'impiego del personale impiegato a titolo di attività professionale principale presso gli uffici cantonali e comunali responsabili della protezione civile.

² Nell'ambito degli interventi di pubblica utilità della protezione civile i militi non possono in nessun caso essere impiegati a favore del loro datore di lavoro.

Art. 12 Servizio nell'amministrazione della protezione civile
(art. 37 LPPC)

¹ Tale servizio è da ritenersi imperativo quando l'amministrazione della protezione civile deve far fronte ad un sovraccarico straordinario di lavoro o quando le attività da svolgere richiedono conoscenze tecniche particolari.

² La Confederazione si assume interamente i costi legati al servizio presso l'amministrazione federale della protezione civile.

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5903).

²⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5903).

²⁵ Nuovo testo giusta l'art. 15 del'O del 6 giu. 2008 sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2887).

Art. 13²⁶ Comunicazione dei dati

L'UFPP²⁷ mette a disposizione degli uffici cantonali responsabili della protezione civile i dati sul reclutamento contenuti nel Sistema informatico centralizzato della protezione civile (ZESIS).

Capitolo 2a:²⁸ Istruzione**Art. 13a²⁹****Art. 13b** Soppressione di centri d'istruzione della protezione civile
(art. 42 LPPC)

¹ Il calcolo dell'importo da restituire dei sussidi federali concessi per la costruzione degli edifici tiene debitamente conto degli ammortamenti degli immobili.

² I sussidi versati per l'acquisto di terreni devono essere restituiti integralmente.

Capitolo 3: Materiale**Art. 14³⁰** Materiale di competenza della Confederazione
(art. 43 LPPC)

¹ L'UFPP è responsabile per l'acquisizione, il finanziamento e la sostituzione del materiale giusta l'articolo 43 LPPC. Esso emana le istruzioni necessarie.

² I Cantoni disciplinano la distribuzione del materiale alla protezione civile.

³ Il materiale è di proprietà del destinatario. Quest'ultimo assicura che le prescrizioni di sicurezza siano rispettate.

⁴ L'UFPP amministra il materiale di cui al capoverso 1 messo a disposizione dei Cantoni a titolo di prestito per scopi d'istruzione.

⁵ Il materiale standardizzato comprende:

- a. il materiale di protezione NBC;
- b. il materiale supplementare necessario in caso di conflitto armato..

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

²⁷ Nuova espr. giusta n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

²⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, con effetto dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Art. 14a³¹ Materiale di competenza dei Cantoni
(art. 43a LPPC)

L'UFPP può concludere accordi con tutti o con alcuni Cantoni in merito alla fornitura di prestazioni in relazione al materiale d'intervento e all'equipaggiamento personale dei militi della protezione civile.

Art. 15 e 16³²

Capitolo 4: Costruzioni di protezione

Sezione 1: Rifugi

Art. 17 Numero di posti protetti³³
(art. 46 LPPC)

¹ Il numero di posti protetti da realizzare in caso di nuove costruzioni è definito come segue:

- a.³⁴ per abitazioni a partire da 38 locali: due posti protetti ogni tre locali;
- b. per ospedali, case per anziani e di cura: un posto protetto per letto di paziente.

² I mezzi locali non sono presi in considerazione nel calcolo. Non si tiene conto delle frazioni risultanti dal calcolo dei posti protetti.

³ Dal numero di posti protetti da realizzare in una nuova costruzione secondo il capoverso 1 vengono dedotti i posti protetti eccedenti in rifugi che soddisfano le esigenze minime in edifici situati su un terreno appartenente allo stesso proprietario.

⁴ Per il calcolo del numero di posti protetti su un terreno appartenente allo stesso proprietario si accertano:

- a. i posti protetti esistenti conformi alle esigenze minime;
- b. il numero di posti protetti per i quali sono stati versati contributi sostitutivi.

⁵ Se le spese supplementari riconosciute derivanti dal rifugio prescritto superano del 5 per cento il costo totale della costruzione, il numero dei posti protetti va proporzionalmente ridotto. Se, di conseguenza, il loro numero scende al di sotto di 25, il proprietario dell'immobile deve versare contributi sostitutivi secondo l'articolo 46 capoverso 1 LPPC.³⁵

³¹ Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5903).

³² Abrogata dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5903).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5903).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5903).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5903).

⁶ Nei Comuni o nelle zone di valutazione con meno di mille abitanti, i Cantoni possono ordinare la realizzazione di rifugi anche se il numero dei locali è inferiore a 38.³⁶

Art. 18 Eccezioni

¹ I Cantoni possono decidere che in casi particolari non sia costruito alcun rifugio. Ciò vale in particolare per edifici ubicati in zone particolarmente minacciate, per esempio in regioni densamente edificate o ad elevato rischio d'incendio.³⁷

² I Cantoni possono inoltre disporre che in edifici isolati, abitati solo saltuariamente, non siano realizzati rifugi. I Cantoni possono esentare i proprietari di questi edifici dall'obbligo di costruire un rifugio.

Art. 19 Rifugi in comune

¹ I Cantoni possono ordinare che i rifugi prescritti dall'articolo 17 capoverso 1 lettera a per singoli edifici siano raggruppati in rifugi in comune.

² I rifugi in comune devono essere costruiti al più tardi tre anni dopo l'inizio dei lavori di costruzione del primo edificio interessato.

³ Prima dell'inizio dei lavori di costruzione si deve versare, per ogni edificio, una garanzia equivalente all'ammontare dei contributi sostitutivi.

Art. 20³⁸ Gestione della costruzione di rifugi e attribuzione della popolazione
(art. 47 cpv. 1 LPPC)

¹ I Cantoni si adoperano affinché ogni abitante disponga di un posto protetto nelle vicinanze del suo domicilio.

² Essi determinano, secondo le disposizioni dell'UFPP, una o più zone di valutazione per la gestione della costruzione dei rifugi e l'attribuzione dei posti protetti alla popolazione con dimora fissa.

³ Il fabbisogno di posti protetti è considerato coperto se all'interno di un Comune o di una zona di valutazione sono disponibili, per tutta la popolazione con dimora fissa, posti protetti in rifugi conformi alle esigenze minime definite nell'articolo 37. I posti protetti secondo l'articolo 17 capoverso 1 lettera b non vengono dedotti dal numero di posti protetti da realizzare.

³⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Art. 21³⁹ Contributi sostitutivi

(art. 46 LPPC)

¹ I contributi sostitutivi devono essere versati entro tre mesi dall'inizio dei lavori di costruzione.⁴⁰

² Essi ammontano da un minimo di 400 a un massimo di 800 franchi per ogni posto protetto non realizzato. I Cantoni stabiliscono l'ammontare dei contributi sostitutivi all'interno di questa fascia. I contributi sostitutivi vigenti sono pubblicati periodicamente.

³ Se un edificio abitativo, un istituto di cura o un ospedale viene alienato, l'eventuale debito da pagare sul contributo sostitutivo è trasferito all'acquirente.

Art. 22 Utilizzazione dei contributi sostitutivi

(art. 47 LPPC)

¹ I contributi sostitutivi sono destinati secondo il seguente ordine di priorità:

- a. alla realizzazione, all'equipaggiamento, all'esercizio, alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi pubblici;
- b. al rinnovamento dei rifugi privati, solo se i proprietari hanno rispettato l'obbligo di diligenza;
- c. ad altre misure di protezione civile, in particolare per il controllo periodico dei rifugi o l'acquisizione di materiale di protezione civile.⁴¹

² I Cantoni tengono un controllo dei contributi sostitutivi percepiti e di quelli utilizzati. Essi disciplinano l'amministrazione dei contributi sostitutivi. Su relativa richiesta autorizzano l'impiego dei mezzi disponibili.

Art. 23 Prescrizione del diritto d'imposizione di contributi sostitutivi

¹ Il diritto d'imposizione di contributi sostitutivi si prescrive a dieci anni dall'inizio dei lavori di costruzione.

² La prescrizione non decorre o rimane sospesa durante una procedura d'opposizione o ricorso e fintanto che nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera.

³ La prescrizione è interrotta:

- a. ogni volta che un atto ufficiale inteso ad accertare o a esigere il contributo sostitutivo sia reso noto a una persona tenuta a pagarlo;
- b. ogni volta che una persona tenuta a pagare il contributo sostitutivo riconosca espressamente il debito.

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

⁴ Il diritto d'imposizione di contributi sostitutivi si prescrive in ogni caso a quindici anni dall'inizio dei lavori di costruzione.

Art. 24 Prescrizione del diritto di riscossione di contributi sostitutivi

¹ Le richieste di versamento relative a contributi sostitutivi si prescrivono a dieci anni dall'entrata in vigore della rispettiva decisione di riscossione.

² La sospensione e l'interruzione si basano sull'articolo 23 capoversi 2 e 3.

³ Le richieste di versamento relative a contributi sostitutivi si prescrivono in ogni caso a quindici anni dall'entrata in vigore della rispettiva decisione di riscossione.

Art. 25⁴² Approvazione dei progetti di rifugi

¹ I Cantoni disciplinano l'approvazione dei progetti concernenti i rifugi.

² Essi esaminano i progetti per la realizzazione e il rimodernamento dei rifugi per beni culturali destinati alla conservazione di archivi cantonali e collezioni d'importanza nazionale e inoltrano all'UFPP la domanda d'approvazione.

³ L'UFPP approva il progetto se:

- a. i beni culturali da depositare nel rifugio giustificano lo spazio richiesto;
- b. l'ubicazione scelta è considerata sicura in base alla carta dei pericoli; e
- c. esiste un piano d'emergenza.

Art. 25^{a43} Assunzione delle spese suppletive nell'ambito di progetti concernenti rifugi per beni culturali destinati alla conservazione degli archivi cantonali e delle collezioni d'importanza nazionale (art. 71 cpv. 2^{bis} LPPC)

¹ I Cantoni inoltrano una domanda di assunzione delle spese suppletive unitamente alla domanda di approvazione.

² Per calcolare le spese suppletive riconosciute occorre detrarre dal totale dei costi del rifugio per beni culturali i costi di una normale cantina di stessa superficie e altezza.

³ L'UFPP può forfetizzare le spese suppletive.

⁴ Esso rifiuta di assumere una parte o la totalità delle spese suppletive se:

- a. la loro assunzione è già stata richiesta in virtù di un altro atto normativo o è già stata approvata; oppure
- b. le condizioni e gli oneri vincolati all'approvazione del progetto non sono rispettati.

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

⁴³ Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

⁵ Il diritto all'assunzione delle spese suppletive da parte della Confederazione decade se i lavori di costruzione non sono iniziati entro due anni dall'approvazione della domanda.

⁶ L'assunzione delle spese suppletive può essere prorogata di due anni su domanda motivata inoltrata prima dello scadere del termine. In questo caso sono determinanti le disposizioni valide al momento della proroga.

Art. 26⁴⁴ Equipaggiamento dei rifugi

(art. 46 LPPC)

¹ I proprietari di abitazioni devono equipaggiare i loro rifugi con il materiale che permette di soggiornarvi per un periodo prolungato. I rifugi realizzati prima del 1° gennaio 1987 e conformi alle esigenze minime devono essere equipaggiati solo su ordine del Dipartimento.

² I proprietari di ospedali e case per anziani e di cura devono equipaggiare i loro rifugi secondo le disposizioni dell'UFPP.

³ Il materiale necessario per un soggiorno prolungato nel rifugio deve essere depositato nell'edificio o sul terreno dove si trova il rifugio.

Art. 27⁴⁵ Controllo finale di rifugi nuovi e rimodernati e di rifugi per beni culturali

¹ I Cantoni disciplinano il controllo finale dei rifugi nuovi e dei rifugi rimodernati.

² L'UFPP disciplina il controllo finale dei rifugi per beni culturali nuovi e dei rifugi per beni culturali rimodernati destinati alla conservazione di archivi cantonali e collezioni d'importanza nazionale.

Art. 28⁴⁶ Controlli periodici dei rifugi

I Cantoni provvedono, secondo le disposizioni dell'UFPP, al controllo periodico della prontezza operativa e della manutenzione dei rifugi conformi alle esigenze minime e dei rifugi per beni culturali destinati alla conservazione di archivi cantonali e collezioni d'importanza nazionale.

Art. 29 Soppressione

(art. 49 LPPC)

¹ I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime.

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

² I Cantoni possono autorizzare, tenendo conto delle disposizioni dell'UFPP, la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se:

- a. ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di edifici esistenti;
- b. sono ubicati in una zona molto minacciata;
- c. vi è un esubero di posti protetti; oppure
- d. il rinnovamento di un rifugio genera costi eccessivi.⁴⁷

³ Se vengono soppressi rifugi pubblici che soddisfano le esigenze minime, i sussidi federali ottenuti per la loro costruzione devono essere restituiti.

⁴ L'UFPP decide in merito alla soppressione dei rifugi per beni culturali destinati alla conservazione di archivi cantonali e collezioni d'importanza nazionale.⁴⁸

⁵ Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve risistemarlo. Se il tempo messo a disposizione non viene sfruttato, il Cantone dispone la risistemazione a spese del proprietario.

Sezione 2: Impianti di protezione

Art. 30⁴⁹ Fabbisogno, tipo, dimensioni e utilizzazione degli impianti di protezione
(art. 52 LPPC)

L'UFPP definisce le condizioni quadro per la pianificazione cantonale del fabbisogno ed emana le istruzioni necessarie concernenti il tipo, le dimensioni, e l'utilizzazione degli impianti di protezione.

Art. 31⁵⁰ Ospedali protetti e centri sanitari protetti
(art. 53 LPPC)

¹ I Cantoni prevedono posti letto nonché possibilità di cura negli ospedali protetti e nei centri sanitari protetti per almeno lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa. Se il tasso di copertura dei posti letto scende sotto lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa, questo tasso di copertura deve essere ripristinato entro un termine di dieci anni.⁵¹

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

² Su richiesta dei Cantoni, la Confederazione può aumentare i sussidi per ospedali protetti e centri sanitari protetti fino a coprire al massimo lo 0,8 per cento della popolazione con dimora fissa.

³ In casi debitamente motivati, segnatamente quando è necessario a causa della suddivisione amministrativa del Cantone oppure della situazione topografica o logistica dell'oggetto, la Confederazione può erogare sussidi per un tasso di copertura superiore allo 0,8 per cento della popolazione con dimora fissa.

⁴ Se nell'ambito di un progetto di costruzione viene soppresso un ospedale protetto o un centro sanitario protetto e il tasso di copertura dei posti letto scende di conseguenza sotto lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa, nella domanda di soppressione occorre indicare la sostituzione reale. La sostituzione reale deve avvenire nell'ambito della pianificazione del Servizio sanitario coordinato. Essa deve essere attuata entro dieci anni dalla soppressione.⁵²

Art. 32 Impianti di protezione combinati per i governi cantonali

Gli impianti di protezione combinati destinati ai governi cantonali sottostanno alle stesse disposizioni tecniche e finanziarie degli altri impianti di protezione.

Art. 33⁵³ Approvazione di progetti per impianti di protezione

¹ I Cantoni esaminano i progetti per impianti di protezione e inoltrano all'UFPP la domanda di approvazione.

² L'UFPP approva i progetti per nuove costruzioni, rimodernamenti, modifiche, cambiamenti di destinazione o soppressioni di impianti di protezione.

³ Esso stabilisce quali installazioni tecniche delle costruzioni di protezione devono essere obbligatoriamente smantellate in caso di soppressione dell'impianto.

Art. 33a⁵⁴ Assunzione delle spese suppletive nell'ambito dei progetti per impianti di protezione

¹ I Cantoni inoltrano la domanda di assunzione delle spese suppletive unitamente alla domanda di approvazione.

² L'UFPP può forfetizzare le spese suppletive.

³ Esso rifiuta di assumere una parte o la totalità delle spese suppletive se:

- a. la loro assunzione è già stata richiesta in virtù di un altro atto normativo o è già stata approvata; oppure
- b. le condizioni e gli oneri vincolati all'approvazione del progetto non sono rispettati.

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

⁵⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

⁴ Il diritto all'assunzione delle spese suppletive da parte della Confederazione decade se i lavori di costruzione non sono iniziati entro due anni dall'approvazione della domanda.

⁵ L'assunzione delle spese suppletive può essere prorogata di due anni su domanda motivata inoltrata prima dello scadere del termine. In questo caso sono determinanti le disposizioni valide al momento della proroga.

Art. 34 Controllo finale di impianti di protezione nuovi e rimodernati

¹ L'UFPP esegue il controllo degli impianti di protezione nuovi e di quelli rimodernati.

² Esso può delegare parzialmente o completamente questo controllo ai Cantoni.

Art. 35 Controllo periodico degli impianti di protezione

¹ I Cantoni controllano periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione degli impianti di protezione conformemente alle istruzioni tecniche dell'UFPP che descrivono il relativo procedimento.

² Provvedono alla manutenzione del loro impianto di protezione combinato destinato al governo cantonale ed assicurano la sua prontezza operativa. L'UFPP esegue dei controlli periodici.

Art. 36 Sussidi forfettari

(art. 71 cpv. 3 LPPC)

¹ L'UFPP fissa l'ammontare dei sussidi forfettari annui volti a garantire la prontezza operativa degli impianti di protezione in caso di conflitto armato.

² Se il controllo periodico dell'impianto rileva dei difetti, il versamento del sussidio forfettario può essere tenuto in sospeso fintanto che non sono stati eliminati.

³ L'UFPP può rifiutare di versare i sussidi forfettari se:

- a. il Cantone non adempie i suoi doveri secondo l'articolo 35;
- b. i proprietari non adempiono i loro doveri secondo l'articolo 38;
- c. le condizioni non vengono rispettate; l'inosservanza dev'essere constatata mediante decisione passata in giudicato.

⁴ e ⁵ ...⁵⁵

Art. 36a⁵⁶ Installazioni tecniche delle costruzioni di protezione

(art. 71 cpv. 2 LPPC)

¹ Le installazioni tecniche delle costruzioni di protezione comprendono:

- a. gli impianti elettrici;

⁵⁵ Abrogati dal n. II 41 dell'O dell'8 nov. 2006 (revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale), con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

⁵⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

- b. gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione;
- c. gli impianti sanitari;
- d. gli elementi edilizi.

² L'UFPP determina quali componenti comprendono gli impianti e gli elementi edilizi.

Sezione 3: Disposizioni comuni

Art. 37 Esigenze minime per costruzioni di protezione⁵⁷
(art. 56 LPPC)

¹ Le nuove costruzioni di protezione devono garantire la cosiddetta protezione di base dagli effetti delle armi moderne, in particolare:

- a. dagli effetti delle armi nucleari a una distanza dal nucleo dell'esplosione tale che l'onda d'urto non superi la pressione di 100 chilopascal (kPa);
- b. dagli effetti delle armi convenzionali quando l'impatto è vicino alla costruzione;
- c. contro la penetrazione di aggressivi chimici e biologici.

² In caso di rimodernamento di costruzioni di protezione esistenti, possono essere applicate norme meno severe di quelle statuite al capoverso 1 lettera a.

³ L'UFPP fissa le esigenze minime per l'equipaggiamento e le caratteristiche delle costruzioni di protezione nelle istruzioni tecniche.⁵⁸

Art. 38 Manutenzione⁵⁹
(art. 48a LPPC)

I proprietari provvedono alla manutenzione delle costruzioni di protezione conformemente alle disposizioni dell'UFPP.

Art. 39 Utilizzazione estranea alla protezione civile

Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle operative al più tardi immediatamente dopo la decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato.

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Art. 39a⁶⁰ Soppressione di rifugi pubblici o impianti di protezione
(art. 49 e 55 LPPC)

Se viene soppresso un rifugio pubblico o un impianto di protezione, il calcolo del sussidio federale da restituire tiene debitamente conto degli ammortamenti.

Capitolo 5: Responsabilità per danni

Art. 40 Ripartizione dei costi
(art. 60 cpv. 2 LPPC)

¹ Confederazione e Cantoni rispondono in parti uguali per danni secondo l'articolo 60 capoverso 2 LPPC.

² I Cantoni regolano la ripartizione dei costi tra loro e i Comuni.

Capitolo 6:⁶¹ Sistemi d'informazione e protezione dei dati⁶²

Sezione 1: Sistema informatico centralizzato della protezione civile⁶³

(art. 72 cpv. 1 LPPC)

Art. 40a Organo responsabile

L'UFPP gestisce il Sistema informatico centralizzato della protezione civile (ZESIS).

Art. 40b⁶⁴ Dati registrati nel sistema ZESIS

L'allegato 1 elenca i dati che vengono registrati nel sistema ZESIS.

Art. 40c Raccolta dei dati

L'UFPP raccoglie i dati per il sistema ZESIS presso il Comando del reclutamento e le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

⁶⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5903).

⁶¹ Introdotto dal n. 7 dell'all. 36 dell'O del 16 dic. 2009 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6667).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5903).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5903).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5903).

Art. 40d Comunicazione dei dati

L'UFPP trasmette i dati del sistema ZEZIS agli organi responsabili della protezione civile in seno ai Cantoni. I dati possono essere resi accessibili anche mediante procedura di richiamo.

Art. 40e Conservazione dei dati

I dati personali del sistema ZEZIS sono conservati per dieci anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

Sezione 2:⁶⁵ **Sistema di amministrazione dei corsi**

(art. 72 cpv. 1^{bis} LPPC)

Art. 40f Organo responsabile

L'UFPP gestisce il sistema di amministrazione dei corsi.

Art. 40g Dati registrati nel sistema di amministrazione dei corsi

L'allegato 2 indica i dati che sono registrati nel sistema di amministrazione dei corsi.

Art. 40h Raccolta dei dati

L'UFPP raccoglie i dati per il sistema di amministrazione dei corsi presso gli uffici cantonali responsabili della protezione civile e presso i partecipanti.

Art. 40i Conservazione dei dati

I dati personali del sistema di amministrazione dei corsi sono conservati per dieci anni a partire dalla fine del corso.

Sezione 3:⁶⁶ **Valutazione degli oggetti assistita dall'ordinatore per la protezione delle infrastrutture critiche****Art. 40j** Organo responsabile e scopo

L'UFPP gestisce il sistema d'informazione «Valutazione degli oggetti assistita dall'ordinatore nell'ambito della protezione delle infrastrutture critiche» (COBE PIC). In esso vengono registrati costruzioni e impianti che a livello di oggetto sono stati identificati come infrastrutture critiche.

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5903).

⁶⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2011 (RU **2011** 5903). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 195).

Art. 40k Dati registrati nel sistema COBE PIC

Nel sistema COBE PIC sono registrati i dati seguenti:

- a. nome, indirizzo aziendale, numero telefonico aziendale, coordinate, altitudine e superficie dell'oggetto critico;
- b. nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale del gestore dell'oggetto;
- c. cognome, nome, datore di lavoro, funzione professionale, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale della persona incaricata della sicurezza;
- d. nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale del proprietario dell'oggetto;
- e. cognome, nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale dell'interlocutore del comitato d'esperti;
- f. cognome, nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale della persona che ha fornito le informazioni dettagliate sull'oggetto.

Art. 40l Acquisizione dei dati

L'UFPP acquisisce i dati per il sistema COBE PIC presso i gestori di infrastrutture critiche, le associazioni e gli organi federali e cantonali competenti. I gestori e le associazioni non sono obbligati a fornire i dati.

Art. 40m Comunicazione dei dati

L'UFPP comunica i dati del sistema COBE PIC ai gestori delle infrastrutture critiche, alle associazioni e agli organi cantonali e federali responsabili delle infrastrutture critiche.

Art. 40n Conservazione dei dati

¹ I dati inerenti alle persone fisiche registrati nel sistema COBE PIC sono conservati almeno fintantoché la relativa persona esercita la sua funzione nell'ambito della protezione delle infrastrutture critiche, ma al massimo per due anni dopo l'esercizio della funzione.

² I dati inerenti agli oggetti registrati nel sistema COBE PIC sono conservati almeno fintantoché il relativo oggetto è considerato infrastruttura critica, ma al massimo per quattro anni a partire dal momento in cui non è più considerato tale.

Sezione 4: Comunicazione delle valutazioni relative all'istruzione⁶⁷

Art. 40⁶⁸ Valutazione

Al termine dell'istruzione, le persone che partecipano a corsi d'istruzione della Confe-derazione della durata di almeno cinque giorni, sono valutate relativamente alla loro idoneità per funzioni di quadro o di specialista.

Art. 40⁶⁹

L'UFPP mette a disposizione degli organi cantonali competenti per l'istruzione le valutazioni di cui all'articolo 40o.

Capitolo 6a:⁷⁰ Disposizione penale

(art. 69 LPPC)

Art. 40q

Le infrazioni agli articoli 7 e 8 della presente ordinanza sono punibili ai sensi dell'articolo 69 LPPC.

Capitolo 7:⁷¹ Disposizioni finali

Art. 41 Esecuzione, emanazione di prescrizioni, controlli

(art. 75 cpv. 2 LPPC)

¹ L'UFPP è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza, sempre che detta esecuzione non incomba ai Cantoni e ai Comuni.

² Nella misura in cui non è stata affidata al Dipartimento, l'emanazione delle necessarie prescrizioni di natura giuridica, tecnica e amministrativa compete all'UFPP.

³ Nell'ambito della protezione civile, all'UFPP è data facoltà di controllare l'esecuzione da parte dei Cantoni e Comuni.

⁶⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

⁶⁸ Originario art. 40j.

⁶⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

⁷⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

⁷¹ Originario Cap. 6.

Art. 42 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 19 ottobre 1994⁷² sulla protezione civile;
- b. l'ordinanza del 29 novembre 1996⁷³ concernente il personale di riserva della protezione civile;
- c. l'ordinanza del 19 ottobre 1994⁷⁴ concernente il calcolo forfettario dei sussidi federali per la protezione civile;
- d. l'ordinanza del 27 novembre 1978⁷⁵ sull'edilizia di protezione civile;
- e. l'ordinanza del 19 ottobre 1994⁷⁶ concernente il campo e il grado di protezione delle costruzioni di protezione civile;
- f. l'ordinanza del 19 ottobre 1994⁷⁷ concernente le classi di funzione e il soldo nella protezione civile;
- g. l'ordinanza del 19 ottobre 1994⁷⁸ sui controlli nella protezione civile;
- h. l'ordinanza del 19 ottobre 1994⁷⁹ concernente l'esonero dal servizio di protezione civile;
- i. l'ordinanza del 19 ottobre 1994⁸⁰ sull'elenco del materiale della protezione civile.

Art. 42a⁸¹ Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2014

L'attuazione dell'articolo 6*d* avviene a tappe conformemente agli adattamenti tecnici del sistema PISA, ma al più tardi entro il 30 giugno 2017.

Art. 43 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

⁷² [RU 1994 2646, 1997 2779 n. II 33 2833 art. 67, 1998 2677, 1999 4 art. 28 cpv. 1, 2002 723 all. 2 n. 6]

⁷³ [RU 1997 199, 1999 1380]

⁷⁴ [RU 1994 2739, 1996 208 art. 3 lett. a, 1998 2831]

⁷⁵ [RU 1978 1896, 1985 1672, 1992 1198, 1994 2671]

⁷⁶ [RU 1994 2676]

⁷⁷ [RU 1994 2683, 1998 2624, 1999 1235]

⁷⁸ [RU 1994 2688, 1998 2678]

⁷⁹ [RU 1994 2741, 1995 787, 1998 220]

⁸⁰ [RU 1994 2763, 1998 2832, 2001 1899]

⁸¹ Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

*Allegato I*⁸²
(art. 40b)

Dati contenuti nel sistema ZEZIS

Il sistema ZEZIS contiene i seguenti dati:

Dati personali

1. Numero d'assicurato AVS (nuovo)
2. Numero AVS (vecchio)
3. Cognome
4. Nomi
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Cittadinanza
8. Professione
9. Indirizzo di residenza
10. Domicilio
11. Luogo d'origine
12. Cantone
13. Lingua materna
14. Mancino

Dati sul reclutamento

15. Data del reclutamento
16. Idoneità

Incorporazione, grado, funzione, istruzione e servizi

17. Organizzazione di protezione civile / Cantone
18. Arma
19. Funzione
20. Raccomandazione per una funzione di quadro
21. Scuola
22. Corso: data d'entrata in servizio

⁸² Originario all. Introdotto dal n. 7 dell'all. 36 dell'O del 16 dic. 2009 sui sistemi d'informazione militari (RU **2009** 6667). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5903).

23. Corso: data di licenziamento
24. Luogo d'entrata in servizio
25. Sport: punteggio
26. Distinzione sportiva

Dati medici

27. Restrizione per il sollevamento di pesi
28. Restrizione per la marcia
29. Restrizione per il trasporto di pesi
30. Portatore di occhiali
31. Portatore di lenti a contatto
32. Daltonismo
33. Cecità notturna
34. Ambliopia

*Allegato 2*⁸³
(art. 40g)

Dati contenuti nel sistema di amministrazione dei corsi

Il sistema di amministrazione dei corsi contiene i seguenti dati:

Dati personali

1. Numero d'assicurato AVS (nuovo)
2. Numero AVS (vecchio)
3. Cognome
4. Nomi
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Cittadinanza
8. Professione
9. Qualifiche
10. Indirizzo di residenza
11. Domicilio
12. Luogo d'origine
13. Cantone
14. Numero di fax, numero di telefono e indirizzo e-mail
15. Lingua materna

Dati relativi alla protezione civile

16. Grado / Funzione
17. Ufficio cantonale responsabile
18. Corsi finora frequentati, qualifiche incluse
19. Giorni di servizio prestati
20. Materiale ricevuto

Dati relativi ai corsi

21. Indirizzo di corrispondenza
22. Indirizzo di fatturazione
23. Categoria di alloggio

⁸³ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

24. Persona(e) da contattare in caso d'emergenza
25. Mezzo di trasporto per raggiungere il luogo del corso
26. Statuto
27. Datore di lavoro
28. Attività nell'ambito della politica di sicurezza / protezione della popolazione
29. Conto postale o bancario
30. Statuto nell'ambito dello svolgimento del corso
31. Dispensa per motivi medici
32. Proscioglimento per motivi medici

Valutazioni

33. Valutazione del corso
34. Soddisfazione dei clienti

